

COMUNE DI SOLIERA

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio



AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Dichiarazione conformità impianti anteriore 1990

Ultimo aggiornamento 30.09.2004

| Autocertificazione (L.46/1990, DPR 392/1994, D.M. 37/2008 – adeguamento degli impianti) | PRAT. NUM. |
|--|--------------------------------|
| | |
| Il sottoscritto | |
| residente a | |
| in via | _ |
| vista la legge 05.03.1990 n.46 e s.m.; in applicazione dell'art.6 del DPR 392/1994; in applicazione dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445; | |
| in qualità di: | |
| □ PROPRIETARIO | |
| □ AMMINISTRATORE | |
| dell'immobile sito a Soliera, in via | n. int |
| | |
| <u>DICHIARA</u> | |
| che i seguenti impianti: | |
| □ INDIVIDUALI | |
| □ <i>сомин</i> | |
| | |
| | |
| | |
| realizzati <u>anteriormente al 13 marzo 1990,</u> e non modificati successivamente a tale data, sono conformi alla L.46/1990 come sostituita dal D.M. 37/2008. | |
| Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore . | |
| DATA | Firma e timbro del Dichiarante |

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 art.1

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (*Ambito di applicazione*)

- 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
 - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio.
- Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

D.P.R. 18 aprile 1994 n° 392 art.6

Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.

- Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per i lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
- I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art.9 della Legge 5 marzo 1990 n° 46;

Legge 5 marzo 1990 n° 46

Impianti soggetti agli adeguamenti di cui all'art.7 comma 3

- 1. Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- 2. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- 3. Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- 4. Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- 5. Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (compresa la canna fumaria secondo l'art.1 comma 5, del D.P.R. 447/91);
- 6. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- 7. Impianti di protezione antincendio.